

SENT. 125/20

RE 759/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. **759/19 R.G.C.**, all'udienza del 20-10-2020 ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo ai sensi degli artt. 429 c. p. c., 1 D.L. 7-10-2020 n. 125, e 221 L. 17-7-2020 n. 77, la seguente

SENTENZA

TRA

~~_____~~ rappresentato e difeso dall'avv. B. Pettinari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camerino, via Pallotta, n. 15, come da procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. V. Salvati, in virtù di procura generale alle liti n. 80974 del 21-7-2015 per atto notaio Castellini di Roma ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale I.N.P.S. sita in Macerata, via Dante, n. 8;

CONVENUTO

OGGETTO: anticipo pensionistico - APE sociale.

Le parti hanno concluso come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16-10-2019, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere presentato all'I.N.P.S. in data 4-2-2019 la richiesta di verifica del requisito per l'accesso all'anticipo pensionistico - APE sociale e


1

contestualmente domanda di “anticipo pensionistico per Ape sociale”, esponeva: l’I.N.P.S., il 29-4-2019, aveva comunicato il rigetto della domanda di verifica del requisito, in quanto “la motivazione della cessazione dell’attività alle dipendenze precedente alla percezione della mobilità non rientra tra quelle indicate dal DPCM 88/2017”; il ricorrente il 16-5-2019 aveva chiesto il riesame della domanda, spiegando che il motivo della cessazione del rapporto di lavoro era il licenziamento collettivo e quindi tale situazione configurava una motivazione contemplata nel DPCM 88/2017, all’art. 2, dedicato alle “Condizioni per l’accesso all’APE Sociale”; l’I.N.P.S. con missiva del 26-6-2019 aveva respinto la richiesta di riesame, poiché la motivazione del licenziamento rilevabile dalla dichiarazione UNILAV, “cessazione attività” non rientrava in quelle previste dal D.P.C.M. n. 88 del 23-5-2017, confermando il precedente provvedimento di rigetto; in data 1-7-2019 il ricorrente aveva fatto presente di avere usufruito del diritto alla mobilità sino all’8-3-2017 proprio perchè si trattava di licenziamento con disoccupazione involontaria; l’I.N.P.S. con lettera del 16-7-2019 aveva comunicato la reiezione della domanda di anticipo pensionistico per APE sociale, dichiarando che il ricorrente non era in possesso di una certificazione per il diritto di accesso al pensionamento anticipato; [REDACTED] il 9-8-2019 aveva proposto ricorso amministrativo allegando la dichiarazione del datore di lavoro, [REDACTED] [REDACTED] legale rappresentante della C. B. s.r.l., con cui lo stesso attestava di avere proceduto al licenziamento collettivo di tutta la forza lavoro il 28-2-2014 a seguito della cessazione dell’attività di fabbricazione di elettrodomestici; il Comitato Provinciale dell’I.N.P.S. con delibera del 23-9-2019 aveva respinto il ricorso; richiamati l’art. 1, commi 179/186, L. n. 232/2016, poi modificata dalla L. n. 205/2017 e dal D.L. n. 4/2019, l’art. 2 del D.P.C.M. n. 88 del 23-5-2017 e la Circolare I.N.P.S. n. 100/2017, il ricorrente deduceva: la concessione dell’indennità era subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione

che il soggetto avesse cessato l'attività lavorativa; in caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'indennità decorreva dal primo giorno del mese successivo alla prestazione della domanda di accesso al beneficio, ove a tale data sussistessero tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa; la c.d. APE sociale era un sussidio corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la pensione di vecchiaia; affermando che le condizioni per ottenere la prestazione nel caso del ricorrente sussistevano tutte: era stato licenziato il 28-2-2014, era residente in Italia, aveva compiuto 63 anni il 3-9-2019, era disoccupato dal 3-3-2014 e non percepiva redditi, era iscritto nelle liste dei disoccupati, aveva maturato 35 anni di contributi, avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia l'1-1-2024, lo Scarfiglieri lamentava che le motivazioni del rigetto delle domande presentate erano a suo parere incomprensibili, considerato che l'I.N.P.S. nella comunicazione del 29-4-2019 aveva rilevato che "la motivazione della cessazione dell'attività alle dipendenze precedente alla percezione della mobilità non rientra tra quelle indicate dal DPCM 88/2017", mentre nella successiva aveva precisato che "la motivazione del licenziamento rilevabile dalla procedura UNILAV (cessazione attività) non rientrava in quelle previste dal D.P.C.M. n. 88/2017"; la posizione dell'I.N.P.S. era errata ed illegittima, essendo la normativa del tutto chiara, prevedendo il diritto alla prestazione di chi "a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da

almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante"; il legislatore aveva fatto riferimento a tutti i tipi di licenziamento, anche collettivo: l'espressione licenziamento ricomprendeva tutte le cause per le quali il lavoratore si era trovato in uno stato di disoccupazione involontaria; il ricorrente era stato licenziato a causa delle dimissioni da parte dell'azienda del ramo "elettrodomestici" cagionata dalla crisi che aveva colpito la zona del fabrianese (cessione dell'Ariston e fallimento della Merloni); una diversa interpretazione costituiva soltanto una violazione delle disposizioni normative e dell'art. 38 della Costituzione; la cessazione dell'attività era esclusivamente la causa, una delle diverse possibili cause, dell'intervenuto licenziamento e lo stato di disoccupazione era senz'altro involontario; rilevava infine   che comunque l'azienda non aveva ancora cessato l'attività ed il licenziamento era stato intimato a seguito dell'avvio da parte dell'impresa datrice, nel 2012, della procedura ex L. n. 223/91.

Il ricorrente chiedeva quindi che, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni per l'accesso del medesimo alla c.d. APE sociale, per l'effetto, ordinarsi all'I.N.P.S. il pagamento della relativa prestazione, con decorrenza dall'1-10-2019, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.

L'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva ritualmente, contestando integralmente la pretesa avversaria, in quanto infondata ed esponeva:  il 4-2-2019 aveva presentato istanza di verifica del requisito ai fini del diritto all'APE sociale, nella categoria disoccupati, respinta una prima volta con comunicazione del 29-4-2019 ed una seconda volta con nota del 26-6-2019, poiché la motivazione della "cessazione attività" non era prevista tra i casi a tal fine elencati dal D.P.C.M. n. 88/2017.

Anche la domanda di anticipo pensionistico, presentata il medesimo 4-2-2019 era stata rigettata, perché mancante di apposita certificazione positiva; era stato

4

respinto con la medesima motivazione anche il gravame amministrativo proposto [REDACTED] il 9-8-2019 avverso la reiezione sia della certificazione sia della prestazione; le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro individuate dalla legge n. 232/16 in materia di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. precoci e dell'APE sociale per la categoria dei disoccupati di cui all'art. 2, 1° co., lett. a) del D.P.C.M. n. 88/17, erano tassative: 1) licenziamento, anche collettivo; 2) dimissioni per giusta causa; 3) risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 15-7-1966 n. 604; la sussistenza di tali presupposti poteva essere provata dall'istante soltanto in via documentale e doveva essere verificata dall'Istituto previdenziale con riscontro delle registrazioni e comunicazioni provenienti dall'impresa datrice di lavoro (dichiarazioni contributive mensili mediante flussi UNIEMENS, comunicazioni obbligatorie UNILAV ecc.): si poteva procedere all'accoglimento della domanda di anticipo pensionistico (APE sociale) solo ove risultasse una convergenza sui dati.

A parere dell'I.N.P.S., nella presente fattispecie, sebbene vi fosse stata la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente insieme ad altri lavoratori, non si era trattato di un effettivo "licenziamento collettivo" nell'ambito di una procedura di cui alla L. n. 223/91, ma di cessazione dell'attività d'impresa, ipotesi non rientrante tra quelle previste dalla legge per l'accesso al beneficio dell'anticipo pensionistico; detta circostanza era comprovata sia dal fatto che, nella banca dati UNILAV, la causale della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente indicata dall'impresa, come per molti altri dipendenti, era quella della "cessata attività", sia dal fatto che nella stessa data del 28-2-2014 l'impresa aveva sospeso la matricola I.N.P.S. per l'attività con dipendenti; non sussistevano pertanto i tassativi presupposti per l'accesso al beneficio dell'APE sociale previsti dal DPCM n. 88/2017; l'Istituto convenuto chiedeva pertanto respingersi la domanda avversaria perché infondata, con vittoria delle spese di

lite.

La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione, effettuata mediante deposito delle note scritte ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 1 D.L. 7-10-2020 n. 125, e 221 L. 17-7-2020 n. 77, è stata decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.

L'art. 1 della L. n. 232 dell'11-12-2016, ai commi 179-185, stabilisce:

“179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in

possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

“179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. [comma aggiunto dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017].

“180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

“181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

“182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

“183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento

g

dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

“184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all' articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

“185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
- b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

§

- 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.”

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23-5-2017, n. 88, “Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale”, all'art. 2, dedicato alle “Condizioni per l'accesso all'APE sociale” prevede:

“1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che

ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:

a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;

c) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto.

“2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità.”.

La Circolare I.N.P.S. n. 100 del 16-6-2017 , avente ad oggetto “Indennità di cui

10

all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n. 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni.", stabilisce, all'art. 2:

"2.1 Valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale.

"Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta (articolo 2, comma 2, del decreto).".

[REDACTED] soddisfa tutte le condizioni richieste: è stato licenziato il 28-2-2014, è residente in Italia, ha compiuto 63 anni il 3-9-2019, è disoccupato dal 3-3-2014 e non percepisce redditi, è iscritto nelle liste dei disoccupati, ha maturato 35 anni di contributi, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia il 1-1-2024.

Quanto alla risoluzione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha prodotto l'intimazione di licenziamento da parte della società datrice di lavoro, la C. B. s.r.l., con sede in Cerreto d'Esi (AN), ricevuta il 24-2-2014, del seguente tenore: "Oggetto: Comunicazione individuale di risoluzione rapporto di lavoro a seguito di procedura di mobilità.

"In relazione ad una perdurante ed irreversibile crisi aziendale, la Società si è vista costretta ad instaurare una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 per n. 79 addetti.

"Detta procedura, esperita nei termini e modi di legge, si è conclusa il giorno 05.04.2012 con la conferma dei provvedimenti e dell'impossibilità di ricorrere a misure alternative, in considerazione della gravità della situazione aziendale.

"In virtù di quanto sopra, siamo spiacenti di doverLe comunicare la risoluzione

M

del Suo rapporto di lavoro con effetto dal 28.02.2014.

“Per sua opportuna conoscenza La informiamo, infine, che provvederemo a comunicare, ai destinatari individuati dalla Legge il Suo nominativo, per l’iscrizione nelle liste di mobilità.” (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).

Con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 24-2-2019 il ricorrente ha esclusivamente rinunciato espressamente all’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla datrice: ripercorse le vicende precedenti, consistenti nella fruizione della CIGS per crisi aziendale, nell’avvio, il 14-3-2012, della procedura di mobilità per tutti 79 dipendenti della C. B. s.r.l. (divenuti poi 34 nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2019, come da visura R.I. aggiornata al 15-10-2019, doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente), le parti in tale sede hanno espressamente pattuito quanto segue: “... 2) le parti convengono che il citato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si intende cessato a decorrere dal 28.02.2014 ad ogni effetto di legge e di contratto, con cessazione, a tale data, di ogni reciproca obbligazione per effetto del licenziamento; ... 4) il Lavoratore accetta la risoluzione del rapporto di lavoro rinunciando irrevocabilmente all’impugnazione del licenziamento; 4) [bis] a fronte del suddetto licenziamento al lavoratore verrà erogata la somma lorda di € 3.000,00, titolo di incentivo all’esodo, come previsto dal verbale di accordo del 05.04.2012; ...” (verbale allegato in copia al ricorso, unitamente a quello dell’accordo concluso l’1-3-2012 tra la società datrice e le OO. SS. dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), come da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della C. B. s.r.l. in data 8-8-2019 ed allegati (di cui al doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente).

Il ricorrente ha pertanto dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge previsti dall’art. 1, commi 179/186 L. n. 232/16 e dal D.P.C.M. attuativo n. 88/17 ai fini del conseguimento dell’APE sociale, consistenti, oltre all’anzianità contributiva superiore a 30 anni, nello stato di disoccupazione a

seguito/a causa di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604/66 e di avere concluso da almeno 3 mesi di godere dell'intera prestazione spettantegli per lo stato di disoccupazione (docc. 15, 16 e 17 fascicolo di parte ricorrente).

La domanda proposta dal ricorrente va pertanto accolta.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con ricorso depositato il 16-10-2019, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:


- 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'accesso all'APE SOCIALE e condanna l'I.N.P.S., come sopra rappresentato, a corrispondergli la prestazione richiesta, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
- 2) condanna l'Istituto convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Macerata, li 20-10-2020

IL GIUDICE

dott.ssa Germana Russo



12